

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Iniziale domanda di usucapione per intervenuta interversione del possesso, appello, domanda che invochi a fondamento dell'azione una situazione di proprietà originaria del bene, domanda nuova inammissibile

È immune da errori di diritto la decisione secondo cui, proposta una iniziale domanda (riconvenzionale) di usucapione di un immobile inizialmente detenuto a titolo di precario, e perciò sul presupposto dell'intervenuta interversione del possesso, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello agli effetti dell'art. 345 c.p.c., quella che invochi a fondamento dell'azione una situazione di proprietà originaria del bene, derivante dalla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso fra le parti come compravendita e non come comodato.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.10.2018, n. 25887

...omissis...

omissis ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 153/2014 depositata il 15 gennaio 2014, la quale aveva confermato la pronuncia del Tribunale di

Benevento - sezione distaccata di Airola - del 14 luglio 2009. Resistono con controricorso *omissis*. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

omissis, con citazione del 20 aprile 2002, convennero *omissis*, chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile sito nel Comune *omissis*. Gli attori dedussero che tale immobile era stato consegnato a titolo precario alla convenuta dal loro genitore, emigrato negli Stati Uniti, perchè lo custodisse, con l'accordo di doverne restituire le chiavi in occasione del rientro in Italia del proprietario. Sennonchè, era poi avvenuto che *omissis* si era rifiutata di restituire l'immobile.

La convenuta avanzò domanda riconvenzionale di usucapione, assumendo che i propri genitori avevano posseduto l'immobile per oltre 45 anni; aggiunse di essere peraltro divenuta proprietaria esclusiva, in quanto erede pro quota dei genitori ed acquirente con atto notarile del 25 maggio 2001 della quota pervenuta in successione al fratello.

Il Tribunale di Benevento - sezione distaccata di Airola -, con la sentenza n. 106 del 14 luglio 2009, accolse la domanda degli attori, condannò la convenuta all'immediato rilascio dell'immobile, rigettò la domanda riconvenzionale di usucapione e, in accoglimento di un'ulteriore riconvenzionale, condannò i signori *omissis* al pagamento della somma di Euro 2.198,00 oltre interessi. Il Tribunale pose a base della sua decisione la scrittura privata del 15 marzo 1953, con la quale *omissis*, padre di *omissis*, *omissis* e *omissis*, aveva affidato al cognato *omissis*, padre di *omissis*, il fabbricato *omissis* e l'annesso orticello per l'intero suo periodo di permanenza negli Stati Uniti, "non volendo lasciare abbandonato e senza manutenzione i suddetti suoi cespiti". Il Tribunale ritenne che, alla luce di tale originaria convenzione costitutiva di una mera detenzione, il comportamento mantenuto da *omissis* e poi dalla figlia *omissis* (i quali avevano occupato l'immobile oggetto di causa, quanto meno fino alla morte della moglie del primo, facendovi eseguire anche lavori di ristrutturazione), non potesse qualificarsi come possesso, in difetto di prova di una *interversio possessionis*.

La Corte d'Appello reputò poi infondata l'impugnazione di *omissis*, osservando come fosse inammissibile, per la novità del tema prospettato, e comunque da non accogliere, il motivo di appello che aveva contestato la qualificazione in termini di comodato della scrittura privata del 15 marzo 1953, assumendo che il godimento dell'immobile avesse come corrispettivo la dazione da parte di *omissis* ad *omissis* della somma necessaria a permettergli il viaggio all'estero, così che il contratto avrebbe dato luogo, in realtà, ad una compravendita. A fronte dell'iniziale prospettazione dell'acquisto per usucapione derivante da possesso ultraventennale, la Corte di Napoli ritenne non consentita la modificazione del thema decidendum in appello. In ogni caso, i giudici di secondo grado aggiunsero che la deduzione della ravvisabilità di una vendita era in evidente contrasto con il tenore letterale della scrittura del 15 marzo 1953, che attribuiva all' *omissis* un diritto di godimento del bene, anche per le esigenze del concedente, con limitazioni al potere di disposizione del detentore, la previsione che i costi sostenuti per la manutenzione del bene sarebbero stati comunque rimborsati dal concedente e l'impegno del *omissis* a chiedere la restituzione del bene una volta che avesse fatto rientro in Italia. La sentenza impugnata condivise la qualificazione dell'accordo del 1953 in termini di comodato, la cui durata era legata al rientro in Italia del comodante. Pur essendosi verificata l'impossibilità di tale rientro, in conseguenza della morte di *omissis* e pur avendo i signori *omissis* continuato a godere dell'immobile, anche dopo la morte a sua volta di *omissis*, il rapporto non doveva intendersi trasformato in una forma di possesso, rimanendo perciò legittimati *omissis* a richiedere la risoluzione del contratto con la conseguente restituzione del bene. La Corte di Napoli evidenziò poi come mancasse la dimostrazione del compimento di un atto specificamente rivolto nei confronti del comodante diretto ad evidenziare il mutamento dell'iniziale detenzione in possesso, non valendo in tal senso l'esecuzione di interventi di manutenzione e ristrutturazione operata a spese del comodatario e dei suoi discendenti, attività, del resto, espressamente contemplata nella scrittura del 1953 tra le facoltà attribuite a *omissis*. Respinto l'appello incidentale di *omissis*, per aver ritenuto provati gli interventi manutentivi eseguiti dai comodatari sull'immobile oggetto di causa, nell'importo documentato da una nota a firma dell'autore materiale delle opere, la Corte di Napoli sostenne da ultimo che tale importo non fosse suscettibile di rivalutazione in quanto debito di valuta, pari al rimborso delle somme versate per i lavori effettuati, con i soli interessi legali a far data dalla messa in mora.

Il primo motivo di ricorso di *omissis* denuncia la "falsa applicazione" degli artt. 342 e 345 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo quanto alla ritenuta inammissibilità per "emedatio libelli" della qualificazione della scrittura del 1953 come "qualcosa di più e di diverso rispetto a un mero comodato". Si assume che la convenuta avesse da subito dedotto di essere divenuta proprietaria dell'immobile avendone ricevuto la metà per successione dalla madre ed acquistato la restante metà dal fratello; sarebbe stato piuttosto il giudice di primo grado ad aver "trasformato" l'azione di rilascio promossa "in virtù di un rapporto personale" tra le parti in causa in un'azione fondata su di un "presunto rapporto di comodato intercorso tra *omissis*", con ciò giustificando l'"eccezione" formulata in appello che l'intenzione delle parti originarie fosse quella di "compiere un atto di trasferimento del bene".

Il secondo motivo di ricorso lamenta "l'illegittimità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 1803,1808,1809,1810,1811 c.c.", per avere la Corte d'appello condiviso la qualificazione di comodato del rapporto oggetto di lite. Si ammonisce come "usare con disinvoltura interpretativa il contratto di comodato - gratuito e senza obblighi di pubblicità - per vestire le più diverse fattispecie, equivale a creare un grave vulnus nel sistema". La ricorrente evidenzia come il contratto non indicasse un "tempo determinato", nè un "uso determinato", prevedesse il rimborso di tutte le spese sostenute dal

comodatario, obbligasse quest'ultimo al "riattamento" e al "rifacimento del fabbricato". Il bene era per di più rimasto nella disponibilità dei signori *omissis* per 49 anni.

Il terzo motivo di ricorso lamenta l'illegittimità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., per avere i giudici di appello interpretato la volontà contrattuale alla luce del "senso letterale di alcune parole e senza valutare, come era doveroso, il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto". Si richiama dalla ricorrente l'attenzione nuovamente sui "49 lunghi anni" di godimento dell'immobile da parte degli *omissis*.

Il quarto motivo di ricorso denuncia l'illegittimità della sentenza "per falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 345 c.p.c., violazione degli artt. 1811 e 2907 c.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio". La Corte di Appello, nel qualificare il contratto come comodato, avrebbe meramente richiamato il passaggio deduttivo del giudice di primo grado, senza valutare i fatti contestati, per poi contrastare la ricostruzione operata dal Tribunale quanto agli effetti delle morti di comodante e comodatario, avendo i giudici di appello ravvisato la successione nel rapporto di comodato in capo agli eredi. La ricorrente, invece, contrappone che, scioltosi nel 1975 il comodato iniziale con la morte del comodatario *omissis*, la coniuge di quest'ultimo maturò sul bene un possesso utile ad usucapione, nel quale sono subentrati i figli a far tempo dal 1989, quando morì la stessa *omissis*.

Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità della sentenza per "falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 c.c.", per avere la Corte di appello valutato la mancanza di prova del mutamento da detenzione in possesso alla stregua della sola astratta previsione dell'art. 1141 c.c., senza considerare come, dopo la morte di *omissis*, rendendosi impossibile la condizione del suo rientro dagli Stati Uniti, il godimento dell'immobile rimasto in capo agli eredi di *omissis* fosse divenuto *sine titulo*, e quindi "sganciato" dall'iniziale comodato. Torna la considerazione del "continuativo rapporto con il bene durato 49 anni".

Il sesto motivo di ricorso denuncia l'illegittimità della sentenza "per violazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1168,1169 e 2697 c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice ignorato l'eccezione di legittimazione proposta dall'appellante". In particolare la Corte di Appello, con "una sorta di sentenza a sorpresa, sganciata dal dibattito istruttorio", non avrebbe considerato come fosse rimasto del tutto indimostrato l'asserito "rifiuto alla riconsegna delle chiavi" da parte della convenuta *omissis*, la quale, piuttosto, "legittimamente possedeva in successione di *omissis*".

Il settimo motivo censura l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., artt. 101 e 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, "per non avere la Corte esaminato le relative eccezioni proposte dall'appellante". Ci si riferisce ad un motivo "totalmente ignorato" dalla Corte d'Appello, quanto al "grave vulnus al principio del contraddittorio" attuato dalla pronuncia di primo grado, che, come già propone il primo motivo di ricorso, aveva trasformato l'azione di rilascio promossa in virtù di un rapporto personale tra le parti in causa in una pronuncia fondata su di un "ipotizzato rapporto di comodato intercorso tra *omissis*". Si aggiungono così deduzioni difensive pretermesse quanto al possesso spettante agli *omissis*, alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte dei *omissis* e alla prova della mancata restituzione delle chiavi.

L'ottavo motivo di ricorso lamenta l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1277,1280,1283 c.c., per aver la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulla eccezione, formulata in via subordinata dall'appellante, relativa ai criteri di calcolo della somma da restituire, trattandosi di debito di valore e non di valuta.

I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, sia perchè essi rivelano comuni profili di inammissibilità, sia perchè sono tra loro logicamente connessi, caratterizzandosi non come specifiche ed autonome doglianze avverso le rationes decidendi adoperate dalla Corte d'Appello di Napoli, quanto come invocazioni di un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la complessiva ingiustizia della sentenza impugnata.

Sono innanzitutto inammissibili tutte le censure di "omesso esame di un fatto" contenute nel primo, nel quarto, nel sesto e nel settimo motivo di ricorso. L'interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denuncia bile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, giacchè essi rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame, la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., rendendo così ravvisabile la fattispecie di cui dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e quindi imponendo un univoco riferimento del ricorrente alla

nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione al riguardo sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6-3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6835). Nè la denuncia di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, può ammissibilmente svolgersi, come fatto nel settimo motivo a pagina 23 di ricorso, mediante un elenco puntato di circostanze o questioni che si vogliano sottoporre alla Corte di cassazione, senza rispettare la previsione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e quindi senza indicare specificamente il "dato", testuale o extratestuale, in cui tali circostanze risultassero dedotte nei pregressi gradi di giudizio, in maniera da essere oggetto di discussione processuale tra le parti. Per di più, le stesse questioni poste a pagina 23 di ricorso, quali la prova della proprietà da parte dei signori R., la consistenza della successione di *omissis* al marito e la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità da parte degli stessi *omissis*, risultano (alla stregua della lettura dell'impugnata sentenza ed in difetto di indicazione della loro precedente allegazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), "nuove" e perciò ancor più inammissibilmente dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.

La totale infondatezza che accomuna il primo ed il settimo motivo sta nel fatto che, ove, come nella specie, gli attori abbiano dedotto a sostegno della loro domanda di immediato rilascio di un immobile la circostanza di aver acconsentito a che le chiavi del bene fossero detenute dalla convenuta a titolo precario, non incorre affatto nel vizio di ultrapetizione la sentenza che attribuisca agli attori stessi il bene richiesto sulla base di una qualificazione giuridica del rapporto controverso come comodato senza esatta determinazione di durata, avendo il giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris pure diverso da quello indicato dalle parti, e dovendosi intendere che tale decisione trovi comunque fondamento su un fatto compreso nella materia del contendere, segnata dalla richiesta di restituzione del bene ex art. 1810 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 29/01/1971, n. 229; Cass. Sez. 3, 05/03/1986, n. 1415; Cass. Sez. 2, 26/03/2002, n. 4318; Cass. Sez. 3, 03/08/2012, n. 13945).

E, inoltre, immune da errori di diritto il giudizio della Corte di Napoli secondo cui, proposta una iniziale domanda (riconvenzionale) di usucapione di un immobile inizialmente detenuto a titolo di precario, e perciò sul presupposto dell'intervenuta interversione del possesso, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello agli effetti dell'art. 345 c.p.c., quella che invochi a fondamento dell'azione una situazione di proprietà originaria del bene, derivante dalla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso fra le parti come compravendita e non come comodato.

Quanto, in particolare, al secondo ed al terzo motivo di ricorso, l'interpretazione compiuta dalla Corte d'Appello di Napoli con riguardo al contratto intercorso il 15 marzo 1953 *omissis* e la conseguente qualificazione giuridica in termini di comodato, giacchè operata sulla base di un corretto apprezzamento di fatto del processo di manifestazione della volontà delle parti, è incensurabile in sede di legittimità, non sussistendo alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (si veda ad esempio Cass. Sez. 3, 21/01/1980, n. 464). La stessa circostanza che il comodatario dovesse affrontare spese relative al riattamento o al rifacimento dell'immobile, che sarebbero, peraltro, poi state rimborsate dal comodante al momento della restituzione del bene, non fa venir meno il carattere di essenziale gratuità del comodato, ove, come accertato nel caso in esame, tali esborsi non si pongano quale corrispettivo del godimento della cosa, con natura di controprestazione (Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21023; Cass. Sez. 3, 11/02/2010, n. 3087; Cass. Sez. 3, 28/06/2005, n. 13920).

Non può essere d'ostacolo a ravvisare un comodato la mancata determinazione di un termine certo per la restituzione della res (arg. dall'art. 1810 c.c.), ovvero l'aver correlato, come nella specie, la concessione in comodato dell'immobile al rientro dall'estero del comodante, trattandosi di un elemento accidentale che incide sull'individuazione della precisa durata del rapporto e comunque limita la possibilità per il comodante di recuperare quando voglia la disponibilità materiale del bene, rafforzando, al contempo, la posizione del comodatario, cui viene garantito il godimento per tutto il tempo individuato.

Ancora, neppure rileva negativamente per la qualificazione del contratto come comodato la mancata specificazione dell'uso consentito al comodatario, dovendosi questo intendere quello comunque desumibile alla stregua delle circostanze che hanno indotto il comodante alla concessione e dei rapporti intercorrenti fra le parti, ovvero quello che si possa altrimenti ricavare solitamente dalla cosa in base alla sua natura ed alla sua destinazione economica.

Quanto alle conseguenze sul rapporto della morte del comodante e dello stesso comodatario, oggetto in particolare del quinto motivo di ricorso, come questa Corte ha già chiarito con interpretazione che va riaffermata, la cessazione, per morte del comodante o del comodatario (art. 1811 c.c.), del rapporto di comodato, alla base della detenzione nomine alieno del comodatario stesso, non comporta, perdurando da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi il potere di fatto sulla cosa, l'automatico mutamento della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione, essendo all'uopo comunque necessario, ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2, l'intervensio possessionis (Cass. Sez. 2, 17/12/1993, n. 12505; Cass. Sez. 3, 19/04/1991, n. 4258). Invero, ove gli eredi del comodatario, pur cessato il contratto alla stregua dell'art. 1811 c.c., non abbiano provveduto alla immediata restituzione della cosa, nè il comodante, o a loro volta gli eredi di questo, abbiano provveduto a richiederne il rilascio, il rapporto deve intendersi proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (Cass. Sez. 2, 18/08/1990, n. 8409; Cass. Sez. 2, 18/05/1976, n. 1772). Ancora una volta con apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, la Corte d'appello di Napoli ha accertato che, pur essendosi

immessi nell'immobile *omissis* i successori del comodatario *omissis*, gli stessi dovessero considerarsi, per tale loro qualità, sempre detentori del bene, in difetto di prova di un atto d'interversione consistente nel compimento di idonee attività materiali atte a fondare un possesso utile ad usucapionem in opposizione agli eredi del proprietario concedente (Cass. Sez. 2, 14/10/2014, n. 21690; Cass. Sez. 6-2, 17/05/2018, n. 12080; Cass. Sez. 2, 17/06/1974, n. 1768).

Quanto al sesto motivo, in un giudizio promosso dagli eredi del comodante nei confronti dell'erede del comodatario, non può che spettare a quest'ultima la legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione della cosa comodata.

L'ottavo motivo di ricorso è palesemente privo di fondatezza, in quanto, come ben deciso dai giudici di appello, il rimborso spettante al comodatario, che abbia sostenuto spese per la conservazione della cosa, non costituisce un debito di valore, bensì di valuta, avendo ad oggetto non un'indennità, ma la somma di denaro pari a quella effettivamente erogata dal comodante, sicché va sottoposto alla disciplina dell'art. 1277 c.c. e non comporta alcuna rivalutazione monetaria.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.